



DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA E RECEPTION

CIG 78579265AB



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Disciplinare di gara

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (R.D.O.) AL “MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, NUMERO 50, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA E RECEPTION PRESSO L’INAF – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA SITO A NOTO (SR), NELLA CONTRADA RENNA BASSA – LOCALITÀ CASE DI MEZZO.



Sommario

Disciplinare di gara.....	2
Premessa	5
Sezione 1. Oggetto del servizio	5
Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria.....	6
Responsabilità, competenze ed obblighi dell'Amministrazione	6
Fatturazione	6
Comunicazione dei dati relativi ai parametri significativi del servizio prestato	7
Attività di controllo dell'Amministrazione	7
Norme di sicurezza (D. Lgs n. 81/2008) - Disposizioni inerenti la manodopera ed i dipendenti.....	8
Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.....	9
A. Requisiti di idoneità professionale.....	11
B. Requisiti di capacità economica e finanziaria	11
C. Requisiti di capacità tecniche e professionali	12
Avvalimento.....	12
Subappalto	13
Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	13
Sezione 3 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte	15
a. Documento di gara unico europeo	15
b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo	15
c. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS	16
d. Patto di integrità	16
e. Cauzione provvisoria.....	16
Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	17
3.1 Soccorso istruttorio.....	18
3.2 Criterio di aggiudicazione della offerta	19
3.3 Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento.....	19
3.4 Cause di esclusione	19
3.5 Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto.....	20



Sezione 4 – Disposizioni ulteriori.....	20
4.1 Responsabile Unico del Procedimento	20
4.2 Chiarimenti.....	20
4.3 Obblighi dell’aggiudicatario	20
4.4 Cauzione definitiva.....	21
4.5 Tutela giurisdizionale	22
4.6 Comunicazioni.....	22
4.7 Trattamento dati.....	23



Premessa

Lo “**I.N.A.F – ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA**” (di seguito “**Amministrazione**”) indice una procedura negoziata semplificata tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento, per la durata di due anni, del servizio di vigilanza passiva e reception presso l'INAF – Istituto di Radioastronomia sito a Noto (SR), nella Contrada Renna Bassa – Località Case di Mezzo.

La durata dell'appalto è di **24 mesi**.

L'importo a base di gara è pari a **€ 220.000,00 (euro duecentoventimila/00)**, così articolato:

1) € 218.400,00, importo soggetto a ribasso;

2) € 1.600,00, importo non soggetto a ribasso, per costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e può essere liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello “**Istituto**”, al seguente indirizzo:

http://www.noto.ira.inaf.it/pages/profilo_committente.html

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

- il Capitolato Tecnico
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Patto di integrità
- Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo

Sezione 1. Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza passiva e reception, con le modalità e periodicità previste dal capitolato tecnico, presso la sede di Noto dello “**INAF - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA**”, sita in Contrada Renna Bassa.

L'oggetto della prestazione riguarda il servizio di vigilanza passiva e reception e comprende il Servizio di vigilanza passiva, il Servizio di gestione emergenze e custodia chiavi. L'appalto è riservato agli Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S..

La descrizione dettagliata di ciascuna attività, le modalità operative di esecuzione e gli standard prestazionali sono definiti nel **Capitolato Tecnico**.



Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria

Dalla data di attivazione del servizio, l'Operatore economico aggiudicatario sarà il responsabile unico della gestione del servizio oggetto del presente Disciplinare.

In particolare, per effetto del presente Disciplinare e per l'intera durata dell'affidamento, l'Operatore economico aggiudicatario si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
- dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto;
- tenere sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della esecuzione del contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- attivare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività che devono essere svolte in esecuzione del contratto;
- garantire all'Amministrazione l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificarne e controllarne l'attuazione.

Responsabilità, competenze ed obblighi dell'Amministrazione

Costituiscono obblighi dello "Istituto Nazionale di Astrofisica":

- il tempestivo riscontro alle comunicazioni dell'Operatore economico aggiudicatario in ordine ad eventuali evenienze causate da attività, opere, provvedimenti dell'Amministrazione, ovvero da inadempienze dello stesso o relative al buon espletamento del servizio affidato ed al conseguimento degli standard di prestazione convenuti;
- la contestazione delle infrazioni alle disposizioni regolamentari, nonché l'adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento del servizio;
- eliminare ogni forma di impedimento che possa pregiudicare il regolare svolgimento delle attività che formano oggetto del servizio.

Fatturazione

La fatturazione avverrà in rate mensili di importo pari ad 1/12 del valore del canone complessivo stabilito annualmente.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione dovranno essere effettuati entro 30 giorni data ricevimento fattura. Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) annuo.

L'ultima rata sarà fatturata una volta redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso il certificato finale di regolare adempimento.



Il certificato di pagamento relativo all'ultima rata verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, tale ritenuta è sottoposta a regime IVA ossia l'IVA in fattura è calcolata nel seguente modo:

IVA CALCOLATA SULL'IMPORTO DA PAGARE COME BASE IMPONIBILE

IMPONIBILE-RITENUTA 0,50%=IMPORTO DA PAGARE

La ritenuta sarà fatturata a fine contratto comprensiva di IVA.

Comunicazione dei dati relativi ai parametri significativi del servizio prestato

La periodica comunicazione dei dati concernenti i parametri significativi del servizio erogato costituisce elemento essenziale del servizio medesimo, in relazione alle seguenti finalità:

- rendere edotta l'Amministrazione dell'andamento della gestione del servizio;
- fornire alla Amministrazione idonea rendicontazione sulle modalità di espletamento del servizio;
- agevolare l'Amministrazione nella definizione e nell'aggiornamento delle proprie esigenze;
- agevolare l'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di controllo sull'attività dell'Operatore economico aggiudicatario;
- fornire ogni elemento quantitativo e/o qualitativo concorrente alla definizione e/o modifica dei rapporti tra l'Amministrazione e l'Operatore economico aggiudicatario.

L'Operatore economico aggiudicatario provvederà ad inviare mensilmente all'Amministrazione un report dettagliato del servizio effettuato.

Attività di controllo dell'Amministrazione

L'Amministrazione esercita attività di controllo sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dall'Operatore economico aggiudicatario attraverso i propri uffici competenti.

L'attività di controllo riguarda in particolare:

- le modalità di gestione del servizio e il conseguimento dei risultati e degli standard di servizio concordati;
- il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi;
- il rispetto delle norme regolamentari relative alla gestione del servizio.

L'Amministrazione provvederà altresì ad inoltrare all'Operatore economico aggiudicatario eventuali segnalazioni di carenze e discrasie nella gestione del servizio pervenute dai dipendenti della sede



dell'Amministrazione e/o di ospiti visitatori e studiosi, se del caso unitamente alle proprie deduzioni in merito.

Norme di sicurezza (D. Lgs n. 81/2008) - Disposizioni inerenti la manodopera ed i dipendenti

L'Operatore economico aggiudicatario deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2018, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso lo "**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali**" (**INAIL**), relativamente agli infortuni sul lavoro, e presso lo "**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**" (**INPS**), relativamente alle assicurazioni sociali e per malattie.

Si precisa, inoltre, che l'Operatore economico aggiudicatario deve trasmettere, entro la data di attivazione del servizio e successivamente relativamente ad ogni modifica, al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti innanzi specificati, con relativa dichiarazione di regolare corresponsione dei versamenti contributivi previsti.

Qualora l'Amministrazione riscontri autonomamente, o su denuncia da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando lo "**Ispettorato Nazionale del Lavoro**" non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario il quale rimane, comunque, impegnato nella corretta e ordinaria esecuzione del servizio descritto nel Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione, attraverso il Direttore dell'esecuzione, fornirà preventivamente all'Operatore economico aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare in relazione all'attività oggetto della procedura di gara, al fine di consentire all'Operatore economico aggiudicatario stesso, l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.



Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente **Sezione**.

I predetti requisiti sono:

- idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecniche e professionali.

È **vietato** agli operatori economici di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (cosiddetta "*Aggregazione di Imprese di Rete*").

È **vietato** all'operatore economico che partecipa alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** all'operatore economico che partecipa alla procedura di gara in "*Aggregazione di Imprese di Rete*", di partecipare anche in forma individuale.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

Agli operatori economici consorziati è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia l'operatore economico consorziato. Inoltre, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, gli operatori economici consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora l'operatore economico consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le "*Aggregazione di Imprese*" aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, devono osservare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso di cosiddetta "*Rete - Soggetto*", in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi



- requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso di cosiddetta “*Rete – Contratto*”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” o “**Consorzio Ordinario**” costituito oppure di una “**Aggregazioni di Imprese di Rete**”.

A tal fine, se la *rete* è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.



Nel caso in cui l'offerta venga presentata:

- da un **operatore economico singolo**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da un **operatore economico singolo**, in caso di **avvalimento**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - dall'operatore economico che ricorre all'avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
 - da ciascuna delle Imprese Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più **Operatori economici** che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna degli Operatori economici che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Operatore economico è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

A. Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici sono tenuti a comprovare:

- a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o nei competenti Ordini Professionali;
- b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli operatori economici dovranno rendere, ai sensi dell'articolo 83, comma 4, e dell'Allegato XVII, Parte I del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una



dichiarazione relativa al fatturato globale e/o al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, fatturato annuo minimo di **€ 350.000,00**, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 83, comma 5, e dell'Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comprovare di:

- aver eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio, almeno tre servizi analoghi di importo almeno pari all'importo annuo a base di gara;
- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti;
- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti;
- essere in possesso della certificazione OHSAS 18001:2012 o ISO 45001:2018, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti;
- essere in possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza rilasciata dal Prefetto, ai sensi degli articoli 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**", e 256 - bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, numero 635, con il quale è stato emanato il "**Regolamento di esecuzione**" del predetto "**Testo Unico**".

Avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, l'Operatore economico, che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare, il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Gli operatori economici che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

- a) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** della Impresa Ausiliaria che attesti il possesso:
 1. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
 2. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) la dichiarazione con la quale la Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso l'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;



- c) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dalla Impresa Ausiliaria;
- d) nel caso in cui la Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce l'operatore economico che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) quest'ultimo operatore economico può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambe le Imprese, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della Impresa Ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci l'Operatore economico che ricorre all'avvalimento verrà escluso dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia l'operatore economico che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antimafia sia l'Operatore economico che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più Imprese Ausiliarie.

La Impresa Ausiliaria non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dalla Impresa che ricorre all'avvalimento.

Subappalto

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a **€ 40.000,00**, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" (ANAC).



Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrati nel sistema “**AVCPASS**”. La registrazione viene effettuata mediante accesso nell’apposito “*link*” del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Il “**Sistema**” rilascerà un “*Pass OE*”, che abilita l’operatore economico ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, e che dovrà essere prodotto attraverso la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**” in sede di offerta.



Sezione 3 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di gara sarà espletata tramite “**Richiesta di Offerta**” (**R.D.O.**) al “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.

All'offerta economica, presentata attraverso la modalità innanzi specificata, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documento di gara unico europeo
- Certificato di avvenuto sopralluogo
- PassOE
- Patto di Integrità
- Cauzione provvisoria
- Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

a. Documento di gara unico europeo

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma dell'Operatore economico, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** i predetti Operatori economici attestano che:

- a. non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma dell'Operatore economico, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella Sezione 2 “**Requisiti di partecipazione**”.

b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio.

In considerazione delle attività che dovranno essere svolte dall'Operatore economico aggiudicatario è preferibile che il sopralluogo sia svolto da personale dello stesso che abbia anche competenze, tra le altre, in installazione di video sorveglianza/allarmi.



L'Amministrazione rilascerà opportuno certificato all'Operatore economico che ha svolto il sopralluogo, il quale dovrà essere prodotto tramite la piattaforma del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" in sede di offerta.

c. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS

In sede di gara deve essere prodotto il documento denominato "**Pass OE**", il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema "AVCPASS", istituito presso la "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" ("**ANAC**"), già "**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" ("**AVCP**"), in conformità a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione al Sistema "AVCPASS" dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'apposito "*link*" del Portale della medesima Autorità, denominato "*Servizi ad accesso riservato – AVCPASS*", e seguendo le relative istruzioni.

Il "**Pass OE**" deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma dell'Operatore economico che partecipa alla procedura di gara.

d. Patto di integrità

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara dovrà allegare all'offerta, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", debitamente sottoscritto per accettazione, il modulo denominato "**Patto di Integrità**" ("**Allegato ____**").

e. Cauzione provvisoria

L'importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta dell'Operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi



dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la "*...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...*", qualora l'Operatore economico risultasse affidataria del servizio per il quale ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica "*...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...*".

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Impresa Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte gli Operatori economici riuniti e/o consorziati siano in possesso della certificazione di qualità.

[Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione](#)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1174 del 19.12.2018, nell'ammontare di euro 20, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell'A.N.AC. (già sito dell'AVCP: www.avcp.it) ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014 nonché della deliberazione n.1300/2017 del Presidente dell'A.N.AC.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.



A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da allegare all'offerta.

Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, e, ed f del presente Disciplinare di Gara.

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	
1	<i>Documento di gara unico europeo</i>
2	<i>Garanzia provvisoria</i>
3	<i>Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)</i>
4	<i>Certificato avvenuto sopralluogo</i>
5	<i>Pass OE</i>
6	<i>Patto d'integrità</i>
7	<i>Attestazione di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>

3.1 Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)**, la Stazione Appaltante assegnerà all'Operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica e alla offerta tecnica **non possono essere sanate.**

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.



3.2 Criterio di aggiudicazione della offerta

Si sceglie di adottare quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del prezzo più basso, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 95, comma 4, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

3.3 Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte.

Qualora una offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, commi 5 e seguenti, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, l'Amministrazione potrà in ogni caso procedere alla verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

3.4 Cause di esclusione

Saranno esclusi gli operatori economici:

- che non possiedono i requisiti di cui alla Sezione 2 del presente Disciplinare di gara;
- le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
- le cui offerte non prevedano alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- le cui offerte siano condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- che siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, inoltre, che relativamente alla falsità in atti ed alle dichiarazioni mendaci:

- a) sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, numero 445, che contiene il "**Testo Unico sulla documentazione amministrativa**", e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.



3.5 Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto

Si precisa, altresì, che:

- la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato all'operatore economico primo classificato, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico utilmente collocato nella graduatoria finale.

Sezione 4 – Disposizioni ulteriori

4.1 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il **Responsabile Unico del Procedimento** è la Dottorssa **Tiziana VENTURI**, Direttore dello **Istituto di Radioastronomia** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

4.2 Chiarimenti

Eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti al Dottor **Pietro CASSARO**, a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: pietro.cassaro@inaf.it.

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno, invece, essere richieste al Signor **Pier Raffaele PLATANIA** ai seguenti recapiti: telefono: 0931824109, e-mail: pier.platania@inaf.it.

4.3 Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto sarà stipulato tra lo "**Istituto di Radioastronomia**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e l'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto è tenuto a presentare la documentazione di seguito riportata:

in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la



ripartizione delle prestazioni tra la Impresa Capogruppo o Mandataria e le Imprese Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l'aggiudicatario, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;

dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.4 Cauzione definitiva

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto è obbligato a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.



Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.

4.5 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Catania.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

4.6 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni agli Operatori economici che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante l'apposita funzione del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla Impresa Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutte le Imprese che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.



4.7 Trattamento dati.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento della Unione Europea 2016/679, “**General Data Protection Regulation**” (**GDPR**), la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dagli Operatori economici invitati alla procedura di gara ad utilizzarli esclusivamente per le finalità ad esse connesse.